

# REGOLAMENTO DI FOGNATURA COMUNALE

## TITOLO PRIMO - DISPOSIZIONI GENERALI

### ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento ha lo scopo di:

- a) disciplinare, nell'ambito del territorio comunale, la raccolta e l'allontanamento delle acque reflue e delle acque meteoriche mediante le canalizzazioni della fognatura pubblica;
- b) stabilire, le norme che, ai sensi del primo comma dell'art. 2 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, devono essere osservate dagli scarichi degli insediamenti civili recapitati nella fognatura comunale;
- c) stabilire i criteri di realizzazione degli impianti privati di fognatura e le modalità di allacciamento alla fognatura comunale;
- d) disciplinare l'effettuazione dei controlli e degli accertamenti, nonché il rilascio e la revoca dei provvedimenti autorizzativi.

### ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle situazioni che comportano lo scarico nella fognatura comunale delle acque meteoriche e delle acque reflue degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili.

Gli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili che hanno recapito nei corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo sono disciplinati dalla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni, dai decreti legislativi 27/01/1992, n. 132 e n. 133 e dalla legge regionale 27 maggio 1985, n. 62, come modificata dalla legge regionale 10 maggio 1990, n. 52.

### ART. 3 - COMPETENZE DEL COMUNE E DELLA R.I.A. S.p.A.

Il Comune esercita il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente regolamento in base alle competenze e secondo le modalità ivi stabilite.

Per quanto riguarda le funzioni di competenza della Società Risanamento idrico Ambientale S.p.A. di seguito denominata R.I.A., trova applicazione il regolamento attinente all'impianto centralizzato di depurazione, di seguito denominato regolamento consortile, approvato dal Consiglio d'amministrazione in data 12/10/1996.

In particolare, l'attività di controllo degli scarichi per quanto attiene alla loro accettabilità è esercitata:

- a) dal Comune e dalla R.I.A., secondo le competenze e le modalità stabilite dal presente regolamento e dal regolamento consortile, nei casi in cui gli scarichi siano recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;

b) dal Comune, nei casi in cui gli scarichi siano recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

#### ART. 4 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- Insedimento produttivo (ex art.1 - quater della legge 8/10/1976, n. 690) uno o più edifici o installazioni collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali e nella quale si svolgono prevalentemente, con carattere di stabilità e permanenza attività di produzione di beni;

- Insedimento civile (ex art. 1 quater della legge 8/10/1976, n. 690) uno o più edifici o installazioni, collegati tra di loro in un'area determinata, dalla quale abbiano origine uno o più scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione e allo svolgimento di attività alberghiera, turistica, sportiva, ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad ogni altra attività che dia origine a scarichi terminali assimilati a quelli provenienti dagli insediamenti abitativi. Sono inoltre da considerarsi insediamenti civili le imprese agricole che diano luogo a scarico terminale e abbiano le caratteristiche individuate dalle delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento dell'8 maggio 1980.

-Scarichi: acque immesse nella fognatura comunale tramite condotti fissi, costituite da acque meteoriche (acque di pioggia dilavanti le superfici coperte o pavimentate) o da acque reflue (acque che hanno subito un'utilizzazione domestica, artigianale, industriale o agricola);

-Impianto di pretrattamento: apparecchiature installazioni o dispositivi atti a rendere gli scarichi conformi alle disposizioni del presente regolamento;

-Fognatura comunale: complesso di canalizzazioni realizzate e/o gestite dal Comune atte a raccogliere e allontanare dagli insediamenti civili e dagli insediamenti produttivi le acque meteoriche e le acque reflue;

-Impianto privato di fognatura interna: complesso di canalizzazioni realizzate negli insediamenti produttivi e negli insediamenti civili per la raccolta e il convogliamento delle acque meteoriche e delle acque di rifiuto nella fognatura comunale;

-Impianto privato di fognatura esterna: complesso di canalizzazioni a servizio delle strade e dei piazzali di natura privata;

-Cameretta di controllo: installazione per la misurazione della qualità e/o quantità degli scarichi, nonché per il prelievo dei campioni;

-Condotto di allacciamento: canalizzazione per il collegamento alla fognatura comunale degli impianti di fognatura degli insediamenti.

#### ART. 5 - CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Ai sensi dell'art. 7 del regolamento gli scarichi sono distinti in:

-acque di processo: acque che subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

-acque bianche: acque che non subiscono alterazioni qualitative in conseguenza del loro uso nei cicli tecnologici;

-acque nere: acque provenienti dai servizi igienico-sanitari, dalle cucine e dalle mense,

nonché acque di processo che, per caratteristiche quali- quantitative, sono assimilate a quelle provenienti dagli insediamenti abitativi in base ai criteri precisati dall'art. 11;  
-acque meteoriche: acque di pioggia decadenti dai tetti, dai piazzali e da qualunque altra superficie.

## **TITOLO SECONDO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

### **ART. 6 - OBBLIGO DI ALLACCIAMENTO**

Nelle zone servite dalla fognatura comunale, individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, gli scarichi degli insediamenti civili devono essere allacciati alla fognatura stessa sin dalla loro attivazione.

Con l'aggiornamento delle zone, effettuato ad ogni ampliamento della rete fognaria, il Sindaco dà avviso ai titolari degli insediamenti mediante specifica comunicazione affinché vengano effettuati gli allacciamenti agli scarichi.

### **ART. 7 - SCARICHI DELLE ACQUE NERE DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

Gli scarichi di acque nere degli insediamenti civili, ferme restando le eventuali ulteriori disposizioni stabilite dal regolamento locale d'igiene per quelli degli insediamenti adibiti ad attività sanitaria, sono soggetti alle seguenti norme:

1. se hanno recapito nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono esservi immessi tali quali;
  2. se hanno recapito nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono essere sottoposti a chiarificazione in vasca settica.
- Gli scarichi devono comunque rispettare le specifiche condizioni previste dall'art. 17.

### **ART. 8 - SCARICHI DELLE ACQUE METEORICHE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

Gli scarichi delle acque meteoriche degli insediamenti civili possono essere immessi nella fognatura comunale esclusivamente nei casi in cui non sia possibile recapitarli nei corpi d'acque superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo.

### **ART. 9 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO**

Per gli scarichi degli insediamenti civili l'autorizzazione allo scarico è costituita, ai sensi del secondo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 62/85 dalla concessione del permesso di allacciamento alla fognatura comunale, da richiedersi secondo le modalità stabilite dall'art. 20.

## **TITOLO TERZO - DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

## ART. 10 - SCARICHI DI ACQUE DI PROCESSO

Gli scarichi delle acque di processo devono essere conformi:

1. ai limiti di accettabilità, alle norme e alle prescrizioni stabilite dal regolamento consortile, qualora siano recapitate nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione.
2. ai limiti di accettabilità della tabella C della legge n. 319/76 e successive modificazioni, nonché alle norme di ammissione del decreto legislativo n. 133/92, qualora siano recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

## ART. 11 - SCARICHI ASSIMILATI A QUELLI ABITATIVI

Gli scarichi provenienti da qualsiasi attività, per mezzo dei quali vengono annualmente allontanate, dopo l'uso, acque di approvvigionamento per un volume massimo non superiore a quello degli edifici di provenienza e il cui contenuto inquinante, prima di ogni trattamento depurativo, sia compreso nei parametri sotto indicati e inferiore alle corrispondenti concentrazioni limite, sono assimilati a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della legge regionale n. 62/85.

PARAMETRI	CONCENTRAZIONI
pH	6,5- 8,5
Temperatura (°C)	30
Colore	Non percettibile dopo diluzione 1:40 su uno spesso di 10 cm
Odore	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali sedimentabili (ml/l)	10
Materiali in sospensione totali (mg/l)	200
D5 (mg/l)	250
COD (mg/l)	500
Cloruri (mg/l come Cl)	100
Fosforo totale (mg/l come P)	10
Azoto ammoniacale (mg/l come NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> )	30
Azoto nitroso (mg/l come N)	0,6
Azoto totale (mg/l come N)	50
Grassi e oli animali e vegetali (mg/l)	100
Tensioattivi (mg/l)	10

Per i restanti parametri di cui alle Tabelle A e C della legge n. 319/76, come modificata dalla legge n. 650/79, sono ammesse concentrazioni non superiori a quelle dell'acqua approvvigionata)

## ART. 12 - SCARICHI DI ACQUE BIANCHE

Le acque bianche devono essere riciclate o smaltite in conformità ai criteri previsti dal primo comma dell'art. 9 del regolamento consortile.

Nei casi in cui siano immessi nella fognatura comunale, gli scarichi di acque bianche devono rispettare:

1. le condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 9 del regolamento consortile, qualora la fognatura comunale sia collegata all'impianto centralizzato di depurazione;
2. i dimensionamenti idraulici assunti per le canalizzazioni, qualora la fognatura comunale non sia ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, nonché i limiti di accettabilità della tabella C della legge n. 319/76 e successive modificazioni.

## ART. 13 - SCARICHI DI ACQUE NERE DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

Le acque nere raccolte e convogliate con scarichi separati nella fognatura comunale, devono esservi immesse nel rispetto delle prescrizioni stabilite dall'art. 7.

Se le acque nere sono costituite da scarichi assimilati a quelli abitativi, individuate ai sensi dell'art. 11, la loro immissione nella fognatura comunale è consentita nel rispetto delle specifiche condizioni previste dall'art. 17.

Le modalità di immissione per gli scarichi assimilati a quelli abitativi sono stabiliti dal Comune, previo parere della R.I.A., nei casi in cui gli scarichi siano recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

## ART. 14 - SCARICHI DI ACQUE METEORICHE DEGLI INSEDIAMENTO PRODUTTIVI

Gli scarichi delle acque di prima pioggia o, in assenza di corpi d'acqua superficiali o nell'impossibilità di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, di tutte le acque meteoriche degli insediamenti produttivi sono soggetti alle seguenti norme:

1. se hanno recapito nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione devono rispettare le disposizioni stabilite dall'art. 11 del regolamento consortile;
2. se hanno recapito nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione, devono rispettare i dimensionamenti idraulici delle canalizzazione fognarie ed evitare che si producano inconvenienti e/o inquinamenti di qualsiasi natura nel ricettore finale.

Al fine di soddisfare le condizioni di cui al precedente punto 2 il Comune sentita la R.I.A., può prescrivere l'adozione di particolari modalità di immissione e/o di separazione delle sostanze sedimentabili trasportate.

## ART. 15 - AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI

La presentazione delle domande di autorizzazione allo scarico e il rilascio dei conseguenti provvedimenti sono disciplinati:

- dall'art. 17 del regolamento consortile, se gli scarichi sono recapitati nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione;
- dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo n.

133/92, se gli scarichi sono recapitati nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

#### **ART. 16 - SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

Le spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle domande di autorizzazione allo scarico sono a carico del richiedente.

Agli scarichi nella fognatura comunale collegate all'impianto centralizzato di depurazione si applicano le disposizioni stabilite dall'art. 26 del regolamento consortile.

Agli scarichi nella fognatura comunale non ancora collegata all'impianto centralizzato di depurazione si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

All'atto della presentazione della domanda il richiedente è tenuto a versare, a titolo di acconto, una somma determinata in via provvisoria che, a completamento dell'istruttoria, dovrà essere integrata sino alla totale copertura delle spese.

Qualora l'autorizzazione allo scarico non sia concessa, la somma versata in acconto viene incamerata dal Comune.

### **TITOLO QUARTO - SALVAGUARDIA DELLA FOGNATURA COMUNALE E DELL'IMPIANTO CENTRALIZZATO DI DEPURAZIONE**

#### **ART. 17 - MISURE DI SALVAGUARDIA**

Gli scarichi nella fognatura comunale devono in ogni caso per quantità e qualità essere tali da:

-non costituire pericolo per la sicurezza e la salute del personale addetto all'esercizio la manutenzione della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione;

-salvaguardare i manufatti della fognatura e dell'impianto centralizzato di depurazione, nonché rispettare i relativi dimensionamenti idraulici;

-non interferire negativamente con il processo depurativo dell'impianto centralizzato.

Al fine di soddisfare le condizioni previste dal precedente primo comma, il Comune, ferme restando le disposizioni del Titolo II e del Titolo III, può prescrivere l'adozione di specifiche modalità di immissione e pretrattamento, previo parere della R.I.A., nei casi in cui gli scarichi siano immessi nella fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione.

#### **ART. 18 - IMMISSIONI VIETATE**

E' vietato immettere nella fognatura comunale;

1. sostanze liquide infiammabili, esplosive, tossiche o che possono provocare emissioni gassose di analoga natura;

2. sostanze solide, anche se triturate, che possano provocare depositi e/o ostruzioni nei manufatti, come immondizia, stracci, rifiuti di cucina, macerie, sabbie, fanghi degli

impianti di pretrattamento, residui delle lavorazioni.

#### ART. 19 - SVERSAMENTI ACCIDENTALI

Qualora si verificano eventi accidentali che, possano comportare lo sversamento nella fognatura comunale di scarichi o comunque di sostanze liquide o idrosolubili non conformemente alle disposizioni del presente regolamento, il titolare dell'insediamento deve adottare le misure necessarie per contenere l'inquinamento prodotto e limitare gli eventuali danni all'impianto centralizzato di depurazione e alla sua funzionalità, dandone immediata comunicazione alla R.I.A.

### **TITOLO QUINTO - PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA FOGNATURA COMUNALE**

#### ART. 20 - RICHIESTA DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Chi intende allacciare gli scarichi del proprio insediamento alla fognatura comunale deve richiedere al Comune il permesso presentando in duplice copia la relativa domanda secondo lo schema appositamente predisposto e accompagnandola con la seguente documentazione:

1. estratto di mappa in scala 1:1000 con l'individuazione dell'insediamento;
2. planimetria in scala idonea con l'indicazione dell'impianto di fognatura dell'insediamento dalla quale risultino:
  - la posizione delle canalizzazioni con i diametri, le pendenze e le quote;
  - l'ubicazione dei pozzetti d'ispezione;
  - la posizione, il diametro e la quota del condotto di allacciamento;
3. relazione dettagliata sull'attività o sulla destinazione dell'insediamento;
4. relazione sulla natura delle acque scaricate e sull'eventuale impianto di pretrattamento;
5. eventuale concessione di servitù e consenso dei proprietari dei terreni attraversati dalle canalizzazioni;
6. relazione idraulica se richiesta.

I particolari costruttivi devono essere conformi agli schemi tipo all'uopo predisposti. (Allegati da 1 a 11).

#### ART. 21 - RILASCIO DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Il permesso di allacciamento è concesso qualora le opere relative all'impianto privato di fognatura e al condotto di allacciamento siano conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Per gli scarichi assimilabili a quelli abitativi di cui all'art. 11, prima di rilasciare il permesso di allacciamento alla fognatura comunale collegata all'impianto centralizzato di depurazione, il Comune deve acquisire il parere della R.I.A., alla quale compete in particolare esprimersi:

1. sulla sussistenza delle condizioni di assimilabilità;
2. sulle modalità di immissione e/o pretrattamento.

A tal fine il Comune trasmette copia della domanda alla R.I.A., che si esprime entro il termine di trenta giorni dal suo ricevimento, trascorso il quale il parere deve intendersi favorevole.

Con il permesso di allacciamento il Comune stabilisce le eventuali prescrizioni per gli scarichi degli insediamenti civili ai sensi del Titolo II.

I permessi di allacciamento rilasciati dai Comuni devono essere in copia trasmessi alla R.I.A.

#### ART. 22 - DIRITTI D'UFFICIO E DEPOSITI CAUZIONALI

Il permesso di allacciamento alla fognatura comunale è concesso previo versamento di una somma a titolo di diritto d'ufficio per l'istruttoria della domanda di allacciamento e di una somma cauzionale a garanzia dell'osservanza del presente regolamento.

L'importo delle somme di cui al primo comma può essere stabilito in misura differenziata per:

- insediamenti civili;
- insediamenti produttivi.

#### ART. 23 - ATTIVAZIONE DEGLI SCARICHI

Ad avvenuta ultimazione dei lavori di allacciamento gli scarichi possono essere attivati secondo i seguenti tempi:

1. successivamente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, secondo le modalità stabilite dall'art. 15, se provengono da insediamenti produttivi;
2. immediatamente, salvo diversa prescrizione nel permesso di allacciamento, se provengono da insediamenti civili.

#### ART. 24 - VARIAZIONI DEL PERMESSO DI ALLACCIAMENTO

Qualsiasi variazione delle condizioni per cui è stato rilasciato il permesso di allacciamento, anche per quanto riguarda la sua titolarità, deve essere comunicata al Comune, ai fini dell'aggiornamento del provvedimento autorizzativo.

#### ART. 25 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le opere di allacciamento alla fognatura comunale sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune direttamente o tramite un'impresa specializzata scelta dal Comune stesso o da altro Ente o Società all'uopo delegati.

#### ART. 26 - SPESE PER L'ESECUZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

Gli oneri derivanti dai lavori di allacciamento alla fognatura comunale e il ripristino delle opere stradali sono a carico del richiedente.

La parte interessata è tenuta al versamento di una somma come anticipo sulle spese dei lavori di allacciamento, da calcolare sulla base degli importi stabiliti dal bollettino della Camera di Commercio di Bergamo.

Ad allacciamento eseguito, il Comune provvede all'eventuale conguaglio da computare

sulla base del consuntivo delle spese sostenute.

Il rimborso dell'eventuale differenza a favore della parte interessata è disposta d'ufficio.

#### ART. 27 - ALLACCIAMENTO PER INSEDIAMENTI DIVERSI

Ogni insediamento deve essere collegato alla fognatura comunale con un proprio condotto di allacciamento.

Il Comune può autorizzare un unico allacciamento per insediamenti diversi nei casi in cui non sia possibile operare altrimenti, fermo restando l'obbligo di separazione degli impianti privati di fognatura al fine di consentire il controllo degli scarichi.

#### ART. 28 - SCARICHI A LIVELLO INFERIORE DELLA FOGNATURA

Nei casi in cui l'impianto privato di fognatura sia situato a una quota inferiore rispetto a quella della fognatura comunale, il titolare è tenuto a realizzare un adeguato impianto di sollevamento, evitando che rigurgiti o inconvenienti di qualsiasi altra natura alterino il regolare funzionamento della fognatura stessa.

In tali casi la parte interessata rilascia dichiarazione liberatoria per eventuali danni che dovesse subire.

#### ART. 29 - ALLACCIAMENTI PROVVISORI

Il Comune, previo parere della R.I.A. nei casi in cui la fognatura comunale interessata sia collegata all'impianto centralizzato di depurazione, può autorizzare allacciamenti provvisori degli scarichi dei cantieri attivati per la costruzione di nuovi insediamenti, purché gli scarichi rispettino le particolari condizioni previste dall'art. 17.

Il permesso di allacciamento deve essere richiesto secondo le modalità previste dall'art. 20.

Ove possibile, il Comune prescrive allacciamenti definitivi, in modo che possano poi essere utilizzati dai nuovi insediamenti.

#### ART. 30 - DIVIETO DI ESTENSIONE DEGLI ALLACCIAMENTI

I titolari degli impianti privati di fognatura non possono consentire ad altri di immettere i propri reflui negli impianti stessi in assenza delle specifiche autorizzazioni previste dal presente regolamento.

#### ART. 31 - RIPARAZIONE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

Le riparazioni dei condotti di allacciamento ricadenti sul suolo pubblico sono eseguite dal Comune.

Qualora si constatassero rotture o ingombri nelle canalizzazioni provocati da manomissioni, trascuratezze o violazioni alle disposizioni del presente regolamento, sono poste a carico del responsabile le spese occorrenti per le riparazioni, nonché i compensi per le visite tecniche.

#### ART. 32 - DISATTIVAZIONE DI ALLACCIAMENTI ESISTENTI

Nei casi in cui vengano disattivati allacciamenti esistenti, a causa in particolare della demolizione di edifici, il proprietario ha l'obbligo di sigillare le inerenti canalizzazioni private, dandone comunicazione al Comune.

#### ART. 33 - PROPRIETA' DELLE OPERE DI ALLACCIAMENTO

Le opere di allacciamento esistenti tra la fognatura comunale e gli impianti privati di fognatura interni agli insediamenti sono di proprietà comunale per la parte ricadente sul suolo pubblico e di proprietà privata per la rimanente parte.

#### ART. 34 - DIVIETO DI MANOMISSIONE DELLE CANALIZZAZIONI PUBBLICHE

E' vietato manomettere le canalizzazioni della fognatura comunale in assenza di autorizzazione del Comune.

### **TITOLO SESTO - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA NEGLI INSEDIAMENTI**

#### ART. 35 - SEPARAZIONE DELLE RETI

Le reti degli impianti privati di fognatura devono essere realizzate in modo tale da consentire, sia nei tratti orizzontali che in quelli verticali, la raccolta e il convogliamento separato delle singole acque reflue e delle acque meteoriche.

E' ammesso un solo punto di scarico nella fognatura pubblica per ciascuna delle reti interne degli insediamenti, salvo che in presenza di particolari situazioni per cui, per ragioni tecniche, si debba ricorrere a più allacciamenti.

#### ART. 36 - CARATTERISTICHE DELLE CANALIZZAZIONI

Le canalizzazioni devono:

1. essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di reflui dal loro interno;
2. resistere alle azioni di tipo fisico, chimico e biologico provocate dai reflui;
3. essere posizionate al di sotto delle condotte di acqua potabile,

La loro pendenza deve essere tale da evitare la formazione di depositi di sostanze.

#### ART. 37 - PLUVIALI

Nei casi in cui sia consentito lo scarico delle acque meteoriche e cioè in assenza di corpi d'acqua superficiali o nell'impossibilità di recapito sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo i pluviali devono essere di norma collegati direttamente alla fognatura pubblica.

Se al di sopra delle grondaie si trovano vani abitativi o terrazzi accessibili, le tubazioni

devono essere munite di dispositivi idonei ad impedire l'uscita di esalazioni moleste. E' vietato introdurre nei pluviali acque diverse da quelle meteoriche. I diametri dei tubi di caduta della acque di pioggia devono essere commisurati alla superficie del tetto o della copertura piana servita dai tubi stessi. Salvo quanto diversamente previsto dal regolamento edilizio, i pluviali sulle aree pubbliche devono essere incassati nelle facciate degli edifici sino all'altezza di almeno 4,50 metri dalla quota del piano marciapiede.

#### ART. 38 - CAMERETTA DI CONTROLLO

Ogni rete dell'impianto privato di fognatura deve essere dotata di una cameretta di controllo posizionata immediatamente a monte del condotto di allacciamento, nella quale sono installati tre pezzi speciali come da schema.

La cameretta deve essere realizzata sul suolo privato a cura e spese della parte interessata.

Il sifone intercettatore deve essere provvisto di tubo di ventilazione con la presa d'aria posta al di sopra delle abitazioni e dei terrazzi accessibili.

Al fine di consentire le operazioni di ispezioni e di prelievo dei campioni, la cameretta deve essere a tenuta stagna e facilmente accessibile, nonché avere superficie d'accesso minima di Cm 45 x Cm 45.

La cameretta deve essere inoltre idonea a contenere, opportunamente protette e non suscettibili di manomissioni, le apparecchiature di misurazione eventualmente prescritte anche ai sensi dell'art. 13 del regolamento consortile. L'acquisto, l'installazione, la messa in esercizio e la manutenzione ordinaria e straordinaria di tali apparecchiature sono a carico della parte interessata.

#### ART. 39 - CARATTERISTICHE DEI CONDOTTI DI ALLACCIAMENTO

La luce netta dei condotti di allacciamento deve essere di norma non inferiore a 140 mm.

Il condotto di allacciamento deve essere diritto e collegarsi alla fognatura comunale con il percorso più breve.

La pendenza del condotto deve essere di norma superiore al 2 per cento.

La copertura sopra il condotto deve essere tale da evitare rotture causate da sovraccarichi.

#### ART. 40 - EDIFICI O AREE CON PIU' INSEDIAMENTI

I titolari degli insediamenti civili e i titolari degli insediamenti produttivi presenti in un unico edificio o nella stessa area sono tenuti a:

1. effettuare la misurazione del volume d'acqua approvvigionata;
2. consentire l'effettuazione del controllo degli scarichi, anche realizzando distinti condotti per il convogliamento dei relativi reflui nella fognatura comunale.

#### ART. 41 - CONTROLLO DEI LAVORI

L'inizio dei lavori di realizzazione, di modifica o di rimozione degli impianti privati di

fognatura con l'indicazione del nome dell'impresa incaricata deve essere comunicato al Comune con un anticipo di almeno tre giorni.

Se i lavori devono essere avviati immediatamente, in quanto il ritardo potrebbe essere causa di pericolo, il loro inizio deve essere comunicato per iscritto entro le 24 ore.

La responsabilità della progettazione ed esecuzione è a carico della parte interessata.

#### ART. 42 - SOPRALLUOGO TECNICO

Ad avvenuta ultimazione delle opere, il Comune può eseguire un sopralluogo tecnico al fine di verificare la loro conformità alle disposizioni del presente regolamento e al progetto approvato nonché la correttezza di esecuzione e di funzionamento.

Qualora venga accertata l'insufficiente o l'imperfetta esecuzione dell'impianto privato di fognatura, ne è vietata l'utilizzazione sino a quando non sia stata ripristinata entro il termine fissato dal Comune, la regolarità della situazione.

#### ART. 43 - RITARDI NELL'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI

Qualora, per cause motivate ed accertate dal Comune, non sia stato realizzato l'impianto privato di fognatura nei termini previsti, viene ugualmente eseguita la presa dei condotti di allacciamento sul suolo pubblico sino al limite della proprietà privata interessata.

L'allacciamento viene chiuso e sigillato sino a quando saranno ultimate e controllate le opere relative all'impianto privato di fognatura.

#### ART. 44 - VERIFICA DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA

Il Comune può effettuare in ogni momento verifiche sulle condizioni di manutenzione e funzionamento degli impianti privati di fognatura.

A tale scopo, agli incaricati del Comune deve essere assicurato l'accesso agli insediamenti e devono essere fornite tutte le informazioni richieste.

La parte interessata è avvisata del sopralluogo per le verifiche previste dal primo comma con congruo anticipo.

#### ART. 45 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI

Gli impianti privati di fognatura devono essere tenuti in buono stato di manutenzione e puliti con adeguata frequenza al fine di assicurare il regolare scorrimento dei reflui.

#### ART. 46 - MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il Comune può autorizzare varianti rispetto alle prescrizioni riguardanti gli impianti privati di fognatura al fine di introdurre in relazione alle specifiche situazioni, semplificazioni e miglioramenti di natura esecutiva e gestionale.

#### ART. 47 - RIMOZIONE DEGLI APPARECCHI DISATTIVATI

Gli apparecchi di scarico non più utilizzati devono essere rimossi e i loro condotti di

scarico sigillati.

## **TITOLO SETTIMO - NORME PER L'ESECUZIONE DEGLI IMPIANTI DI FOGNATURA ESTERNA**

### **ART. 48 - OBBLIGO DI REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PRIVATI DI FOGNATURA ESTERNA**

I proprietari delle strade private e delle piazze private sono tenuti a dotarle di fognatura e, qualora siano ubicate all'interno delle zone fognate individuate ai sensi del quarto comma dell'art. 2 della legge regionale n. 62/85, a effettuarne l'allacciamento alla fognatura comunale.

Se i proprietari non vi provvedono entro il termine stabilito dal Comune o nel caso di allacciamento ai collettori consortili dalla R.I.A. le opere sono realizzate dall'Ente competente ponendo a carico dei proprietari le spese proporzionalmente alle superfici coperte e pavimentate servite.

Le opere di allacciamento degli scarichi all'impianto privato di fognatura esterna sono considerate come parte della rete di fognatura interna degli insediamenti e, conseguentemente devono essere realizzate in conformità alle disposizioni del titolo VI.

### **ART. 49 - PROGETTAZIONE DEGLI IMPIANTI**

La realizzazione dell'impianto privato di fognatura esterna deve essere autorizzata dal Comune sulla base di un progetto esecutivo elaborato a cura e spese dai proprietari e/o aventi titolo.

Nel caso in cui per il suddetto impianto sia previsto l'allacciamento al collettore consortile, il Comune deve acquisire il preventivo parere della R.I.A.

Il progetto di cui al primo comma deve essere predisposto in duplice copia e comprendere la seguente documentazione:

1. planimetria in scala 1:200 dell'area interessata con l'individuazione degli insediamenti esistenti o da realizzare e delle strade e delle aree pavimentate con la tipologia delle pavimentazioni e delle aree a verde, nonché con l'indicazione di eventuali ulteriori elementi necessari a definire la situazione.
2. planimetria in scala 1:200 o superiore con l'individuazione della rete completa delle canalizzazione fognarie, di cui devono essere indicati i materiali, i diametri e le pendenze, nonché delle camerette di raccordo e di ispezione e delle caditoie.
3. particolari in scala idonea delle canalizzazioni e dei manufatti;
4. profili longitudinali;
5. relazione tecnica con i calcoli idraulici.

### **ART. 50 - SISTEMI DI FOGNATURA**

Il sistema di fognatura da adottare, di tipo misto o separato, è prescritto dal Comune in relazione alle caratteristiche della fognatura pubblica a cui è allacciato l'impianto.

## ART. 51 - CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

Le canalizzazioni e i connessi manufatti devono essere impermeabili alla penetrazione di acque dall'esterno e alla fuoriuscita di liquami dal loro interno nelle previste condizioni di esercizio.

Le canalizzazioni devono inoltre:

1. avere forma idonea a soddisfare le necessità di natura idraulica, con preferenza per quella a sezione circolare;
2. essere disposte di norma lungo l'asse stradale ed essere collocate al di sotto delle tubazioni della distribuzione idrica, in modo che sia assicurato tra l'estradosso della loro copertura e la generatrice inferiore della tubazione idrica un adeguato dislivello che deve essere comunque non inferiore a 30 cm.

La pendenza deve essere tale da garantire il loro autolavaggio; a tal fine la velocità, calcolata rispetto alla portata media, deve essere idonea, prevedendo, nei casi in cui possano manifestarsi fenomeni di sedimentazione, la presenza di dispositivi di cacciata e di lavaggio.

In ogni caso, si applicano le norme tecniche generali riguardanti l'installazione degli impianti di fognatura stabilite dall'apposito Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento con deliberazione del 4 febbraio 1977 (allegato 4).

## ART. 52 - RACCOLTA E ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE

Per la raccolta e l'allontanamento delle acque meteoriche delle superfici delle strade e delle piazze devono essere utilizzate preferibilmente caditoie stradali a bocca di lupo (sotto marciapiede) collegate alla fognatura con condotti di adeguate dimensioni.

Gli attacchi tra caditoie e condotti devono assicurare la tenuta idraulica.

La caditoie devono servire di norma un'area contenuta entro i 400 Mq ed essere posizionata a una distanza massima di 20 metri.

## ART. 53 - CAMERETTA DI RACCORDO E ISPEZIONE

Negli incroci tra le canalizzazioni deve essere realizzata una cameretta di raccordo e di ispezione.

Le camerette di semplice ispezione devono essere posizionate a distanza massima di 40 m. per le canalizzazioni non percorribili e di 60 m. in quelle percorribili.

Le dimensioni minime delle camerette devono essere in pianta di 1.00 m. x 1.00 m. e in altezza, ove possibile di 1.70 m.

Immediatamente a monte dell'allacciamento alla canalizzazione della fognatura pubblica deve essere realizzata una cameretta per il controllo delle acque convogliate, salvo che si tratti di un impianto di fognatura per cui è prevista la cessione al Comune.

## ART. 54 - MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

La manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti privati di fognatura esterna spetta ai proprietari.

Gli impianti saranno gestiti dal Comune ad avvenuta loro cessione.

## **TITOLO OTTAVO - TARIFFE, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI**

### **ART. 55 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE TARIFFE**

I titolari degli scarichi degli insediamenti produttivi e degli insediamenti civili sono tenuti a corrispondere le tariffe per il servizio di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico nella misura, nei modi e nei tempi previsti dalle Leggi vigenti.

### **ART. 56 - SITUAZIONI IRREGOLARI DI SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI**

Ferme restando le sanzioni stabilite dalla legge n. 319/76 e successive modificazioni e dal decreto legislativo n. 133/92, il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento comporta la revoca dell'autorizzazione allo scarico, previa valutazione della cause che hanno determinato le inadempienze.

A tal fine, l'Autorità che esercita il controllo ai sensi dell'art. 3, prima di revocare l'autorizzazione allo scarico, contesta le irregolarità alla parte interessata, affinché presenti le relative motivazioni e osservazioni, sulla base delle quali, la stessa Autorità assegna il periodo di tempo necessario per l'effettuazione degli interventi atti a ripristinare le condizioni di rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

Trascorso tale periodo senza che si sia provveduto, si dispone la revoca dell'autorizzazione allo scarico.

### **ART. 57 - SITUAZIONI IRREGOLARI DI SCARICO DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI**

Il mancato rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dei titolari degli scarichi degli insediamenti civili comporta il pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

### **ART. 58 - ALLACCIAMENTI ABUSIVI**

Chiunque effettua un allacciamento abusivo alla fognatura comunale è punito con la sanzione amministrativa da lire 1.000.000 a lire 5.000.000, fermo restando l'obbligo di provvedere all'immediata regolarizzazione della situazione.

### **ART. 59 - RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO PER DANNI**

Chiunque si rende responsabile di danni alla fognatura comunale e alla sua funzionalità è tenuto al pagamento dei danni stessi e delle spese sostenute per l'effettuazione degli interventi necessari per riportare a normalità la situazione.

In particolare, i titolari degli allacciamenti garantiscono il Comune contro i danni che si dovessero verificare a causa della difettosa installazione, manutenzione o utilizzazione della rete di fognatura interna e dei condotti di allacciamento.

## ART. 60 - DEROGHE PER PARTICOLARI SITUAZIONI ESISTENTI

Ferma restando la normativa vigente in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, il Comune può disporre in deroga alle disposizioni dei Titolo VI e VII limitatamente a situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, per cui è accertata l'impossibilità di adeguamento.

## ART. 61 - TERMINI DI ADEGUAMENTO

L'adeguamento alle disposizioni del presente regolamento deve essere effettuato nei seguenti termini:

1. per i nuovi insediamenti, sin dalla loro attivazione;
2. per gli insediamenti esistenti, qualora non specificato nei singoli articoli, entro il termine fissato dall'Autorità che esercita il controllo, ai sensi dell'art. 3.

## ART. 62 - ABROGAZIONI DI DISPOSIZIONI

Sono abrogate le disposizioni del Comune non conformi a quelle del presente regolamento.

Restano validi ad ogni conseguente effetto i provvedimenti autorizzativi già adottati, che devono comunque essere adeguati alle disposizioni del presente regolamento.

## ART. 63 - ENTRATA IN VIGORE

Le disposizioni del presente regolamento entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione previa approvazione da parte dell'organo di controllo.

Per quanto non previsto, valgono le disposizioni della vigente legislazione statale e regionale.

Qualora siano state approvate, successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, integrazioni o modificazioni alla legislazione vigente, le disposizioni del regolamento stesso in contrasto con quelle statali o regionali devono intendersi abrogate.

Il Comune provvede entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni ad adeguare il presente regolamento.

